Norme&TributiPlus
Il Sole 24 Ore
NT+ DIRITTO

APPROFONDIMENTO ▪ 12 DICEMBRE 2025

Reverse charge nel compro oro: è decisiva la destinazione del metallo a nuova lavorazione?

di Giancarlo Marzo e Jennifer Fuccella

VENTIQUATTRORE AVVOCATO TRIBUTI

LA QUESTIONE

Quando è legittimo applicare il meccanismo del reverse charge IVA nella compravendita di gioielli usati? Quali condizioni oggettive e soggettive devono sussistere, e chi ne ha l'onere della prova? In assenza di prova di destinazione alla fusione, quale regime IVA si applica alle cessioni di preziosi usati? L'errore nell'applicazione del reverse charge può essere scusato dal principio di neutralità dell'IVA?

RIFERIMENTI NORMATIVI

Dpr n. 633/1972; art. 17, co. 5 - Debitore d'imposta Dpr n. 633/1972: art. 10, n. 11 - Operazioni esenti dall'imposta Dpr n. 150/2002: art. 1, comma 1, lettera c), numero 3 - Definizioni Cassazione civ., Sez. V, Ord., 3 dicembre 2025, n. 31536

La disciplina

Il reverse charge in materia di oro è disciplinato dall'art. 17, comma 5, d.P.R. n. 633/1972, che - in deroga al principio generale per cui l'IVA è dovuta dal cedente - designa invece il cessionario come debitore dell'imposta per determinate operazioni. In particolare, la norma prevede che per le cessioni imponibili di oro da investimento (come definito dall'art. 10, n. 11, d.P.R. n. 633/1972 e dalla L. n. 7/2000) e per le cessioni imponibili di materiale d'oro o di prodotti semilavorati in oro di purezza pari o superiore a 325 millesimi, l'IVA debba essere assolta dal destinatario della cessione, se soggetto passivo in Italia. Il cedente emette fattura senza addebito d'imposta, indicando gli estremi della norma, mentre il cessionario integra la fattura con l'IVA e la registra sia nel registro vendite sia nel registro acquisti ai fini della detrazione.

Questo meccanismo, conforme all'art. 198 della Direttiva 2006/112/CE, nasce per contrastare le frodi nel settore aurifero, spostando l'obbligo di versamento dell'imposta sul soggetto a valle, tipicamente più controllabile.

Accanto a tale regime derogatorio coesiste il regime del margine (artt. 36 e ss. D.L. n. 41/1995) destinato alle cessioni di beni usati (beni d'occasione) acquistati da soggetti privi di detrazione a monte. Nelle operazioni soggette a margine, tipiche ad esempio dell'attività di "compro oro" che acquista preziosi usati da privati, l'IVA è dovuta solo sul valore aggiunto realizzato dal rivenditore (differenza tra prezzo di vendita e di acquisto). In fattura non viene esposta l'imposta, ma si indica l'operazione come soggetta a regime del margine ex art. 36 D.L. n. 41/95. Questo regime evita una

© Il Sole 24 Ore S.p.A. · Riproduzione riservata

doppia tassazione integrale sui beni usati e si applica ai gioielli rivenduti come tali (senza trasformazione sostanziale), ossia beni ancora suscettibili di reimpiego nello stato originario.

Le due discipline - reverse charge oro e margine - sono mutualmente esclusive: se ricorrono i requisiti per il reverse charge (oro da investimento o materiale/semilavorati d'oro ≥325‰ destinati a ulteriore lavorazione), allora l'operazione è esclusa dal margine ed è il cessionario a dover contabilizzare l'IVA. Viceversa, quando si cedono beni preziosi usati immediatamente destinati al consumo (es. gioielli usati venduti "così come sono", senza prospettiva di fusione), non ricadendo nell'eccezione, l'operazione rientra nel regime speciale del margine oppure, in mancanza, nel regime IVA ordinario.

Le differenze tra i due regimi IVA nella giurisprudenza

La giurisprudenza di legittimità ha più volte delineato i confini tra i due regimi IVA, offrendo criteri interpretativi chiari. Essenziale è la destinazione economica del bene ceduto e la sua natura materiale, più che la qualifica soggettiva dell'acquirente o del venditore. La Corte di Cassazione ha affermato che il reverse charge oro non richiede che il cessionario sia colui che materialmente eseguirà la fusione: è sufficiente che i beni ceduti, per il loro elevato tenore di oro, siano destinati ad entrare in un nuovo ciclo produttivo e non al consumo finale immediato.

In altre parole, non conta chi effettua la trasformazione (può anche essere un soggetto terzo a valle), ma che il bene ne abbia le caratteristiche e la finalità. Questo principio - enunciato in plurime pronunce della Suprema Corte - sottolinea che ciò che aumenta il rischio di frode IVA è l'alto contenuto di oro del bene e la possibilità di rivenderlo senza tassazione integrale, non la fase esatta in cui avviene la fusione.

In applicazione di tali criteri, la Corte di cassazione ha distinto nettamente il reverse charge dal regime del margine: rientra nel reverse charge la cessione di gioielli usati destinati ad essere fusi (anche se venduti ad un intermediario e non direttamente alla fonderia) purché siano sufficientemente puri (≥ 325‰) e non più idonei ad un utilizzo diretto come oggetti finiti. Rientra invece nel margine la vendita di gioielli usati che conservano la loro funzione originaria e possono essere reimmessi in commercio come tali (beni d'uso), poiché in tal caso il bene è immediatamente "consumabile" e il rischio frode è inferiore. La Suprema Corte evidenzia che i "prodotti finiti" o mai trasformati (come i monili usati venduti nello stesso stato) restano fuori dal reverse charge proprio perché destinati al consumo e non a ulteriore lavorazione. Questa lettura, oltre ad essere aderente al dato letterale (art. 17, co. 5, d.P.R. n. 633/1972 e art. 311 Dir. IVA), è coerente con l'obiettivo antifrode perseguito dal legislatore unionale e nazionale.

Un punto cruciale emerso dalla giurisprudenza è l'onere probatorio. Essendo il reverse charge una deroga al regime ordinario, spetta al contribuente che lo invoca dimostrare in modo rigoroso la sussistenza dei requisiti richiesti. La Suprema Corte ha ribadito che il cedente deve provare, anche documentalmente, che i beni ceduti avevano le caratteristiche e la destinazione necessarie per il reverse (ad esempio, allegando in giudizio le fatture con indicazione della cessione a una fonderia, o altri documenti attestanti la purezza del metallo e l'avvio al processo di affinazione).

In mancanza di prova, l'Amministrazione finanziaria - e i giudici tributari - sono legittimati a negare l'applicazione del reverse charge e a ricondurre l'operazione al regime del margine, con conseguente recupero dell'imposta non versata dal cedente. Proprio questo è accaduto nel caso in esame: la Corte di cassazione ha confermato che la contribuente non aveva assolto al suo onere, non avendo neppure prodotto le fatture contestate necessarie a dimostrare la destinazione alla

© Il Sole 24 Ore S.p.A. · Riproduzione riservata

fusione. La rivendita di monili "nello stesso stato in cui erano stati acquistati" - come rilevato dai giudici di merito - ha ulteriormente suggerito la natura di beni d'occasione destinati al consumo e non a un ciclo industriale.

Quanto al principio di neutralità dell'IVA, spesso invocato nei contenziosi sul reverse charge, la Corte ne ha delineato i limiti. In linea teorica, il meccanismo dell'inversione contabile è neutrale per l'Erario se l'acquirente ha regolarmente auto fatturato e detratto l'imposta (il che porta a un pareggio contabile). Tuttavia, nel caso di specie la Cassazione (richiamando un orientamento consolidato) ha escluso violazioni della neutralità, evidenziando che l'indebita applicazione del reverse charge al posto del margine ha generato un'evasione: il cessionario, attraverso l'autofattura, ha portato in detrazione un'IVA calcolata sull'intero corrispettivo, mentre col regime del margine l'IVA detraibile sarebbe stata solo sulla frazione di imponibile corrispondente al margine.

Ne è conseguito un mancato gettito (danno erariale) pari all'IVA che avrebbe gravato sul margine e che invece non è stata versata da alcuno. Pertanto, la neutralità non può essere invocata dal cedente come "sanatoria" di un'applicazione indebita del regime di favore, specie quando questa sfocia in un risparmio d'imposta indebito. La Cassazione ha definito tali condotte come casi di vera e propria evasione IVA tramite uso improprio di un regime agevolato.

La Risoluzione n. 92/E/2013

La Risoluzione n. 92/E del 12 dicembre 2013 dell'Agenzia delle entrate ha fornito un importante chiarimento sul regime IVA applicabile alle cessioni di oggetti d'oro usati, in particolare in merito all'utilizzo del reverse charge in presenza di successive lavorazioni industriali. La questione nasce dall'interpretazione delle norme - l'art. 17, co. 5, del d.P.R. n. 633/1972 e la definizione di oro ad uso industriale fornita dall'art. 1, co. 1, lett. b), della L. n. 7/2000 – rispetto a beni che, pur essendo oggetti di oreficeria usati (gioielli, preziosi), possono "vocazionalmente" essere destinati alla fusione come materiale d'oro.

Già una precedente pronuncia di prassi (Risoluzione n. 375/E/2002) aveva affermato che i prodotti finiti d'oro usati, ceduti a soggetti che effettuano lavorazioni di oro industriale, potessero essere assimilati – ai fini IVA – all'oro industriale propriamente detto, in virtù dell'univoca destinazione di tali beni alla rifusione da parte del cessionario. La Risoluzione n. 92/E/2013 riprende e sviluppa questo principio, delineando criteri operativi chiari per distinguere le cessioni di oro usato soggette a reverse charge da quelle da assoggettare al regime ordinario (o del margine).

In base a tale documento di prassi, ciò che rileva non è lo stato fisico del bene ceduto, ma la sua destinazione finale e l'attività svolta dal cessionario. Il meccanismo dell'inversione contabile diviene applicabile non solo alle cessioni di "rottami" d'oro in senso stretto, ossia di materiale frammentario o inutilizzabile tal quale, ma anche a qualsiasi bene d'oro usato – perfino integro e ancora potenzialmente riutilizzabile – qualora venga ceduto a un operatore che svolge esclusivamente attività industriale di fusione e affinazione del metallo prezioso. In altre parole, un oggetto d'oro usato è considerato per vocazione destinato al ciclo industriale ogniqualvolta venga immesso, in maniera univoca, nel circuito della lavorazione metallurgica, indipendentemente dal fatto che sia integro, rotto o difettoso. Ciò consente un'assimilazione ai fini IVA di tali cessioni a quelle di materiale d'oro (oro industriale), come previsto dalla disciplina sull'oro (art. 3, co. 4, L. n. 7/2000), rendendo applicabile il reverse charge anche agli oggetti preziosi usati avviati alla fusione.

La condizione fondamentale perché operi questo trattamento è che la destinazione industriale sia certa, evidente e non meramente eventuale. Il reinserimento degli oggetti d'oro usati in un processo

© Il Sole 24 Ore S.p.A. · Riproduzione riservata

industriale deve risultare sin dall'origine in modo chiaro e inequivocabile, e non dipendere da una scelta discrezionale a posteriori da parte dell'azienda acquirente. In pratica, l'operazione di cessione deve avvenire nell'ottica dichiarata di fusione o affinazione del metallo. Dal punto di vista soggettivo, inoltre, assume rilievo decisivo la natura dell'attività svolta dal cessionario: la risoluzione specifica che il reverse charge è legittimamente applicabile quando il soggetto acquirente opera esclusivamente nel settore industriale di recupero e raffinazione di metalli preziosi (oppure è un fabbricante orafo che effettua in proprio la fusione dei rottami per produrre nuovi oggetti, recanti il proprio marchio di identificazione ai sensi del D.lgs. n. 251/1999). Al contrario, se l'acquirente esercita anche attività di commercializzazione di oggetti preziosi usati (rivendita nel circuito commerciale) e non solo attività di fusione, viene meno la presunzione di "vocazione" alla lavorazione industriale: in tali casi i beni ceduti non possono più essere assimilati a materiale d'oro industriale e non si applica il meccanismo dell'inversione contabile di cui all'art. 17, co. 5, d.P.R. n. 633/1972. Questo limite applicativo, evidenziato espressamente nella Risoluzione n. 92/E, impedisce quindi di estendere il reverse charge a vendite verso soggetti che, pur effettuando anche lavorazione, trattino gli oggetti usati eventualmente per reimmetterli sul mercato del consumo.

Cassazione civ., Sez. V, Ord., 3 dicembre 2025, n. 31536

La vicenda ruota attorno alla contestazione, da parte dell'Agenzia delle entrate, della legittimità dell'applicazione del meccanismo del reverse charge ex art. 17, co. 5, d.P.R. n. 633/72 su alcune fatture emesse da una contribuente per la vendita di preziosi usati a favore di una società specializzata nella raffinazione dell'oro.

Secondo l'Amministrazione finanziaria, tali cessioni, non essendo precedute da alcuna trasformazione industriale e non avendo riguardato beni rispondenti ai requisiti di purezza previsti dalla normativa, dovevano rientrare nel regime del margine ex artt. 36 e seguenti del D.L. n. 41/95, e non nel reverse charge riservato ai rottami auriferi e ai semilavorati d'oro di purezza almeno pari a 325 millesimi. La ricorrente, dal canto suo, ha tentato di difendere l'operato sostenendo che la destinazione degli oggetti ceduti era la fusione per il recupero dell'oro e che la cessionaria era effettivamente impresa dotata delle necessarie autorizzazioni per il trattamento industriale dei materiali preziosi.

Tuttavia, sia la Corte di Giustizia Tributaria di II grado sia, ora, la Cassazione, hanno ritenuto decisiva la mancata allegazione in giudizio delle fatture contestate e la conseguente assenza di prova in ordine alla effettiva destinazione dei beni ad un nuovo ciclo produttivo.

Sul piano giuridico, la Cassazione ripercorre e ribadisce gli approdi della propria e della Corte di Giustizia dell'Unione europea in materia: il meccanismo del reverse charge sulle cessioni di oro e semilavorati, derogatorio rispetto alla regola generale della responsabilità IVA in capo al cedente, risponde a finalità di prevenzione delle frodi ed è applicabile esclusivamente laddove ricorrano precisi requisiti oggettivi e soggettivi. Occorre che i beni siano "materiale d'oro" o "semilavorati" di purezza non inferiore a 325 millesimi e che non siano immediatamente destinati al consumo, bensì alla trasformazione in altro oggetto, avviando così un nuovo ciclo economico-produttivo. Non è, invece, richiesto che la trasformazione sia svolta direttamente dal cessionario, ma occorre comunque dimostrarne la destinazione.

In assenza di tale prova, e laddove gli oggetti siano rivenduti nello stesso stato d'acquisto, la disciplina applicabile resta quella del regime del margine, pensata per il commercio di beni di occasione, come i gioielli usati.

© Il Sole 24 Ore S.p.A. · Riproduzione riservata

Nel caso di specie, la Corte di cassazione ha ritenuto conforme a diritto l'operato della CGT di II grado, che aveva posto l'accento sull'onere della prova in capo alla contribuente - onere non assolto - circa la reale finalità delle cessioni contestate. Quanto al secondo motivo di ricorso, relativo alla pretesa assenza di danno erariale (in ragione della regolarizzazione dell'IVA da parte della cessionaria), la Corte rigetta anche questa doglianza. L'indebita applicazione del reverse charge, infatti, non solo altera il meccanismo di detrazione dell'imposta, ma comporta un danno erariale, poiché consente la detrazione integrale di un'IVA che, in regime di margine, sarebbe invece limitata. Di qui, la conferma del rilievo fiscale.

In chiusura, la Corte, ravvisando la manifesta infondatezza del ricorso, applica le nuove sanzioni ex art. 96, commi 3 e 4, cod. proc. civ., a presidio del divieto di lite temeraria nei giudizi in cui la decisione segue la proposta di definizione anticipata: la ricorrente è condannata sia alle spese che a versare somme aggiuntive a favore della controparte e della Cassa delle ammende.

Conclusioni e osservazioni finali

La pronuncia della Cassazione n. 31536/2025 si inserisce nel solco di un orientamento ormai consolidato, che vede nel regime del reverse charge in materia di oro, rottami e semilavorati un'eccezione da applicare con la massima cautela, sotto la stretta sorveglianza dei requisiti sostanziali e soprattutto probatori.

La Corte non lascia margini a interpretazioni elastiche: la prova della destinazione dei beni ad un nuovo ciclo produttivo e della loro natura oggettiva (livello di purezza e non immediata destinazione al consumo) deve essere solida e documentata, pena l'applicazione del regime ordinario del margine e, con esso, tutte le conseguenze fiscali e sanzionatorie del caso.

Il ragionamento, dal punto di vista operativo, è cristallino: la pretesa di un regime IVA di favore non può poggiare su mere presunzioni, dichiarazioni di intento o dati di fatto non documentati. La fiscalità dell'oro e dei preziosi - come la Cassazione sottolinea con fermezza - è un terreno minato, dove la mancanza di prova documentale espone il contribuente non solo a un recupero d'imposta pieno ma anche a sanzioni severe, soprattutto nel contesto processuale attuale che prevede una stretta ulteriore sulla lite temeraria.

LA PRATICA

Il caso pratico

Cassazione civ., Sez. V, Ord., 3 dicembre 2025, n. 31536

La massima

In materia di IVA relativa alla cessione di oro e prodotti auriferi semilavorati, il regime dell'inversione contabile (reverse charge), disciplinato dall'art. 17, co. 5, del d.P.R. n. 633/1972 - che trasferisce al cessionario l'obbligo di assolvere l'imposta - si applica esclusivamente quando i beni oggetto della cessione non siano immediatamente destinati al consumo finale e rispettino i requisiti minimi di purezza previsti dalla norma stessa. Non è, invece, necessario che sia lo stesso cessionario a effettuare direttamente l'attività di trasformazione industriale dell'oro ceduto.

Il quadro giuridico e normativo

Il commercio di oro usato si colloca al crocevia di due discipline IVA speciali: il reverse charge e il regime del margine. L'art. 17, co. 5, del d.P.R. n. 633/1972 prevede l'inversione contabile per specifiche

© Il Sole 24 Ore S.p.A. · Riproduzione riservata

cessioni di oro (oro da investimento, materiale d'oro e prodotti semilavorati con purezza pari o superiore a 325 millesimi), recependo una facoltà riconosciuta agli Stati membri dalla direttiva 2006/112/CE (artt. 198-199). In tale meccanismo, il debitore dell'IVA diventa il cessionario, anziché il cedente, con finalità chiaramente antifrode: la ratio è prevenire le frodi nel settore dei metalli preziosi, dove il rischio di evasione è elevato in proporzione al tenore di oro presente nei beni ceduti. Per contro, le cessioni di beni d'oro che esulano da tale ambito ricadono nel regime del margine (artt. 36 e ss. D.L. n. 41/1995), regime speciale – anch'esso di derivazione comunitaria (direttiva 2006/112/CE, art. 311) – pensato per evitare fenomeni di doppia imposizione nella rivendita di beni usati (i c.d. "beni d'occasione"). In sintesi, mentre il reverse charge trasla l'obbligo del versamento IVA sul cessionario (tipicamente un operatore professionale), il regime del margine consente al rivenditore di tassare solo l'utile realizzato sulla rivendita di beni usati (acquistati da privati o da soggetti senza diritto a detrazione).

La linea di confine tra i due regimi - per le operazioni aventi ad oggetto oro usato, rottami e oggetti preziosi - è stata tracciata dalla giurisprudenza sia unionale che nazionale. In ambito UE, la Corte di Giustizia ha chiarito che sono determinanti criteri oggettivi come la natura e presentazione del bene, il metodo di valutazione (a peso o a pezzo) e la destinazione economica, piuttosto che la qualifica soggettiva di chi acquista.

In Italia, la Corte di cassazione – a partire dalle ordinanze gemelle nn. 11927 e 11928/2021 – ha fissato principi oggi consolidati. In particolare, è stato affermato che il reverse charge rappresenta un'eccezione al regime ordinario IVA e, come tale, la sua applicazione richiede il rigoroso accertamento di specifici presupposti formali e funzionali.

I requisiti individuati per assoggettare la cessione di oro usato all'inversione contabile, in luogo dell'IVA ordinaria (o del margine), sono essenzialmente due:

(i) purezza del metallo, il bene ceduto deve avere un contenuto di oro pari almeno a 325 millesimi, indice che si tratti di materiale d'oro o semilavorati rientranti nell'ambito del reverse charge normativo;

(ii) gli oggetti ceduti non devono conservare una funzionalità autonoma come prodotti finiti di gioielleria (ad es. monili da indossare), ma devono essere materiali destinati alla trasformazione industriale (fusione, affinazione e successiva immissione in un nuovo ciclo produttivo).

Se entrambi questi criteri sono soddisfatti, la cessione rientra nell'ambito del reverse charge dell'art. 17; in caso contrario, trova applicazione il diverso regime del margine proprio del commercio di beni d'occasione.

Il caso di specie

L'ordinanza 3 dicembre 2025 n. 31536 della Corte di cassazione offre un'applicazione paradigmatica dei principi sopra esposti, calandoli in un caso pratico. La vicenda trae origine dall'attività di una società operante nel commercio di oro usato (un operatore "compro oro"): la società acquistava oggetti preziosi da privati e li rivendeva successivamente ad altri operatori.

In sede di verifica fiscale, l'Agenzia delle entrate ha contestato alla contribuente di aver indebitamente applicato il reverse charge nelle fatture di vendita di tali oggetti, omettendo così il versamento dell'IVA dovuta. Secondo l'Ufficio, infatti, le cessioni in questione – consistenti in monili e preziosi usati ceduti senza alcuna trasformazione – non rientravano nell'ambito derogatorio dell'art. 17, co. 5, bensì dovevano essere assoggettate a IVA con il regime del margine di utile, trattandosi di beni d'oreficeria aventi natura di beni usati e non di rottami destinati a fusione.

La Corte di secondo grado ha ritenuto che le operazioni contestate non potessero beneficiare dell'inversione contabile, mancando la prova che l'oro ceduto fosse effettivamente destinato alla

© Il Sole 24 Ore S.p.A. · Riproduzione riservata

fusione in base ai requisiti oggettivi di legge. Di conseguenza, il giudice d'appello ha confermato la riqualificazione IVA operata dall'Agenzia, assoggettando le vendite al regime del margine (con IVA dovuta sulla differenza tra prezzo di vendita e costo di acquisto dei preziosi).

La società contribuente ha proposto ricorso per Cassazione, articolando due motivi di doglianza: (i) con il primo motivo la contribuente ha denunciato la violazione e falsa applicazione dell'art. 17, co. 5, del d.P.R. n. 633/1972, sostenendo che la CGT di II grado avrebbe negato i presupposti (soggettivi e oggettivi) del reverse charge sul rilievo della mancata produzione in giudizio delle fatture idonee a dimostrare la destinazione dei beni al processo di fusione. La ricorrente replica però che tali fatture sarebbero state comunque disponibili perché allegate al p.v.c. della Guardia di finanza depositato dall'Agenzia delle entrate; inoltre ha evidenziato che non si trattava di vendite al dettaglio a privati di metallo prezioso "finito", bensì di cessioni verso un unico operatore professionale, munito di autorizzazioni e specializzato nel recupero dell'oro mediante affinazione chimica. Ne deduce che, guardando alla destinazione finale del bene e alla successiva trasformazione operata dal cessionario, il giudice d'appello avrebbe erroneamente escluso l'applicazione dell'inversione contabile; (ii) con il secondo motivo la ricorrente ha lamentato la violazione degli artt. 19 e 25 d.P.R. n. 633/1972 e dell'art. 178, par. 1, direttiva 2006/112/CE, censurando la decisione della CGT di II grado nella parte in cui ha escluso una lesione del principio di neutralità IVA. Secondo la contribuente, la cessionaria avrebbe integrato le fatture con l'IVA e, attraverso la doppia annotazione nei registri IVA vendite e acquisti, avrebbe di fatto neutralizzato l'effetto della detrazione; da ciò l'assunto che non sarebbe derivato alcun danno erariale, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice d'appello, che aveva valorizzato la regolarizzazione dell'imposta da parte del cessionario a fronte dell'omesso versamento dell'IVA da parte del cedente.

La Corte, tuttavia, rigetta integralmente il ricorso ritenendo i motivi manifestamente infondati.

In particolare, richiama l'art. 17, co. 5, d.P.R. n. 633/1972 e la relativa normativa unionale, ribadendo che il reverse charge rappresenta una deroga espressa alla regola generale dell'IVA e richiede la sussistenza di specifici presupposti oggettivi: il bene deve essere materiale d'oro o prodotto semilavorato con purezza almeno pari a 325 millesimi e non immediatamente destinato al consumo, ma alla trasformazione o a un nuovo ciclo produttivo. La Corte di cassazione sottolinea che la dimostrazione della destinazione dei beni grava interamente sul contribuente che intende avvalersi del regime di favore: senza prova rigorosa e documentata, non c'è spazio per il reverse charge, ma si applica il regime del margine, tipico per i beni usati di oreficeria destinati direttamente al consumo. Né assume rilievo che l'attività di trasformazione sia compiuta dal cessionario o da terzi: quello che conta, in concreto, è la tracciabilità e la destinazione industriale effettiva dei beni ceduti.

La Corte evidenzia inoltre che la violazione del regime corretto comporta un danno erariale concreto, perché consente al cessionario di detrarre integralmente l'IVA in base al reverse charge, eludendo il meccanismo del margine e alterando la neutralità dell'imposta. Per tutto questo, la Cassazione conferma la riqualificazione operata dall'Agenzia delle entrate e la soccombenza della società, che viene condannata anche alle sanzioni processuali per lite temeraria, in applicazione della disciplina ex art. 96 cod. proc. civ., terzo e quarto comma, come previsto per i giudizi decisi in conformità a proposta.

Orbene, il fulcro della decisione della Corte di cassazione risiede nell'affermazione dei requisiti oggettivi imprescindibili per applicare il reverse charge nelle cessioni di oro usato. La Corte individua due condizioni fondamentali:
(i) un determinato grado di purezza dell'oro ceduto e
(ii) la destinazione non al consumo finale dei beni.

In proposito, l'ordinanza richiama espressamente la soglia normativa della purezza pari o superiore a 325 millesimi di oro fino: tale tenore costituisce il primo criterio di selezione, poiché separa i

© Il Sole 24 Ore S.p.A. · Riproduzione riservata

materiali ad alto contenuto di oro (tipicamente lingotti, pepite, rottami d'oro massiccio, cascami di lavorazione) – che possono rientrare nel regime – dagli oggetti di bassa caratura o con ridotto contenuto di oro (che non integrano il presupposto normativo). In secondo luogo, occorre che i beni ceduti non siano prodotti finiti destinati a un consumo immediato, bensì materiali destinati ad essere trasformati, fusi o lavorati per avviare un nuovo ciclo economico.

Sotto il profilo della neutralità IVA, la Corte di cassazione chiude la partita: il fatto che il cessionario abbia regolarizzato l'operazione con autofattura e detrazione piena non elimina il danno erariale, perché si altera il corretto flusso dell'imposta previsto per il regime del margine, privando l'Erario dell'IVA calcolata solo sulla differenza tra acquisto e rivendita. Proprio questa distorsione, e non una astratta duplicazione d'imposta, giustifica l'intervento dell'Amministrazione e legittima il recupero.

Onere della prova e necessità di una dimostrazione rigorosa

La Corte enfatizza che il reverse charge oro costituisce una disciplina di favore rispetto alla regola ordinaria. Difatti, esso consente al cedente di non addebitare né versare l'IVA sull'operazione (traslando l'obbligo al cessionario) e, in pratica, evita al cedente di scontare un'imposta che spesso egli non potrebbe detrarre a monte (avendo acquistato da privati).

Proprio perché si tratta di un'agevolazione o eccezione al regime normale, la sua applicazione è subordinata a una rigorosa dimostrazione che ne ricorrano i requisiti. La Corte di cassazione afferma chiaramente il principio per cui l'applicazione del regime di inversione contabile nelle cessioni di oggetti preziosi usati è subordinata alla rigorosa dimostrazione, in capo al cedente, dell'effettiva destinazione dei medesimi ad un processo di fusione. In altri termini, grava sul contribuente (cedente) che intenda avvalersi del trattamento più favorevole l'onere di provare, con elementi oggettivi e documentali solidi, che i beni ceduti possedevano quella natura e destinazione richieste (materiale d'oro ≥325‰ destinato a fusione). Si tratta di un significativo spostamento dell'onere della prova "sul soggetto cedente", come espressamente sottolineato dalla Corte. Questo principio peraltro è coerente con le regole generali: chi invoca in giudizio l'applicazione di un regime derogatorio o di esenzione ha l'onere di provare i fatti che ne fondano il diritto, mentre normalmente sarebbe l'Erario a dover dimostrare l'integrazione del presupposto d'imposta.

Osservazioni conclusive

La decisione in commento fornisce indicazioni operative di rilievo per i soggetti attivi nel settore. Anzitutto, non basta cedere i preziosi a una fonderia per applicare automaticamente il reverse charge: è indispensabile poter dimostrare in modo rigoroso che la rivendita rientri nelle cessioni di "materiale d'oro" destinato alla trasformazione industriale, e non in una semplice vendita di beni usati. In mancanza di una effettiva trasformazione dei beni (ad esempio quando i monili sono ceduti integri e riutilizzabili tal quali), prevale l'inquadramento nel regime del margine, proprio delle cessioni di beni d'occasione suscettibili di reimpiego. Inoltre, la neutralità dell'IVA – invocata talvolta a giustificazione, dato che l'acquirente soggetto passivo integra la fattura e detrae l'imposta – non salva il contribuente da contestazioni.

La Corte di cassazione chiarisce che in casi simili non vi è duplice imposizione né violazione della neutralità, bensì un'ipotesi di evasione d'imposta dovuta all'indebito utilizzo di un regime di favore. Ne derivano precise cautele operative: occorre verificare con attenzione la filiera e la destinazione finale dei beni ceduti, raccogliere documentazione probatoria (ad esempio dichiarazioni della fonderia acquirente sull'avvio a fusione, analisi di purezza dei materiali, ecc.), e curare le diciture in fattura indicando la natura oggettiva dei beni e la norma IVA applicata.

Da ultimo, va segnalato che la Suprema Corte ha sanzionato il ricorso come lite temeraria ai sensi dell'art. 96 cod. proc. civ., condannando la contribuente al pagamento di una somma aggiuntiva, data la conclamata infondatezza delle sue pretese. Questo epilogo funge da ulteriore monito: l'erronea

© Il Sole 24 Ore S.p.A. · Riproduzione riservata

applicazione del reverse charge sull'oro usato non solo espone al recupero dell'imposta e relative sanzioni, ma anche al rischio di condanna per abuso del processo in sede di giudizio.

LA SELEZIONE GIURISPRUDENZIALE

Le Massime

Cassazione civ., Sez. V, Ordinanza, 12 settembre 2022, n. 26760

In tema di IVA sulle cessioni di oro e relativi prodotti semilavorati, il regime dell'inversione contabile (c.d. "reverse charge"), previsto dall'art. 17, comma 5, del d.P.R. n. 633 del 1972, che, in deroga a quanto previsto dal comma 1, pone in capo al cessionario, anziché al cedente, l'obbligo di assolvere l'imposta, non richiede che il cessionario esegua direttamente l'attività di trasformazione del materiale aurifero ceduto o del semilavorato, costituendo requisiti fondamentali per la sua applicazione la purezza dell'oro e la non immediata destinazione al consumo del bene ceduto, in quanto deputato ad essere trasformato in un altro oggetto e a conoscere un nuovo ciclo produttivo.

Cassazione civ., Sez. V, 6 aprile 2022, n. 11109

In materia IVA, il regime dell'inversione contabile disciplinato dall'art. 17, comma 5, del D.P.R. n. 633 del 1972 – il quale, derogando al regime ordinario previsto dal comma 1, pone a carico del cessionario invece che del cedente l'obbligo di versare l'imposta – risponde all'obiettivo, coerente con la disciplina unionale recepita nell'ordinamento interno, di contrastare il rischio di frodi fiscali, che risulta proporzionalmente crescente al grado di purezza dell'oro oggetto della cessione. Pertanto, affinché possa applicarsi tale regime speciale, invece di quello alternativo del margine previsto per la cessione di beni usati destinati al consumo, è necessario che i prodotti ceduti non siano immediatamente destinati al mercato finale, ma siano destinati a un successivo ciclo produttivo, e che posseggano i requisiti minimi di purezza richiesti dalla norma. (Nel caso concreto, relativo all'attività di un esercente "compro oro", la Suprema Corte ha rimesso al giudice del rinvio il compito di accertare in concreto la destinazione industriale dei beni in oro ceduti dalla contribuente nonché il livello di purezza degli stessi, applicando rigorosamente il principio dell'onere probatorio).

Cassazione civ., Sez. V, Ordinanza, 6 maggio 2021, n. 11927

In materia di IVA, il regime di inversione contabile disciplinato dall'art. 17, comma 5, del d.P.R. n. 633/1972 – che, derogando al principio generale del comma 1, attribuisce al cessionario, anziché al cedente, l'obbligo di versamento dell'imposta – si fonda, in armonia con la normativa europea recepita dall'ordinamento nazionale, sulla necessità di contrastare il rischio di frodi fiscali, rischio direttamente proporzionale al grado di purezza dell'oro oggetto di cessione. Pertanto, per applicare correttamente tale regime, anziché quello alternativo del margine previsto per la vendita di beni usati, è sufficiente che i prodotti ceduti siano conformi ai requisiti di purezza stabiliti dalla legge e destinati non al consumo immediato ma a un successivo processo di trasformazione.

Fonte. Pubblicato su NT+ Diritto – Il Sole 24 Ore, rubrica Ventiquattrore Avvocato (Approfondimento), 12 dicembre 2025.
https://ntplusdiritto.ilsole24ore.com/art/oro-usato-quando-si-puo-applicare-l-inversione-contabile-assenza-una-prova-certa-destinazione-non-immediata-consumo-AIke7PN
Estratto a uso di documentazione professionale dell'autrice. © Il Sole 24 Ore S.p.A. – Riproduzione riservata.